

Una panoramica della situazione quadro della piazza finanziaria.

Quanto sosteniamo dal lontano 2010 trova viepiù conferme nelle notizie che regolarmente appaiono sulla stampa. La piazza finanziaria Svizzera si trova confrontata con la più grossa rivoluzione strutturale della sua storia. Tralasciamo qui le implicazioni, seppur importantissime, relative agli istituti bancari (fusioni, ristrutturazioni, riduzioni, licenziamenti, ecc.) e concentriamoci invece sul nostro settore parabancario che inizia (finalmente) a rendersi conto del cambiamento in atto. Alla fine anche l'associazione mantello delle associazioni ticinesi dei fiduciari (la FTAF) non ha potuto che ammettere la crisi del settore.

L'attuale settore parabancario ticinese appare già ora sovradimensionato per le necessità presenti e future della "nuova" piazza finanziaria. Non possiamo escludere (e ce lo auguriamo) che dopo la tempesta torni il sole ma è innegabile che lascerà molti relitti sulle spiagge.

Anche l'esame dei rapporti di revisione di quest'anno (2011-2012) non fa che confermare il trend negativo (ed in diversi casi estremamente negativo) nel numero di dossier soggetti alla LRD.

Tornando al nostro settore si possono evidenziare i seguenti cambiamenti in atto:

- Modifica delle Convenzioni contro la doppia imposizione (CDI) con il recepimento del nuovo standard OCSE in merito alle richieste raggruppate.
- Modifica del diritto interno in materia fiscale concernente i reati fiscali.
- Modifica della legge contro il riciclaggio di denaro in adempimento dei nuovi standard GAFI (crimini fiscali, azioni al portatore, ecc.).
- Introduzione di una nuova legge federale sui mercati finanziari.
- Strategia del denaro pulito del Consiglio Federale.

Tutto quanto precede può essere riassunto in maniera molto sintetica come segue:

- Stop di tutte le attività commerciali che non siano pienamente conformi ai principi di tassazione nazionale e internazionale.
- Stop alla gestione di soldi non dichiarati di clienti sia svizzeri che esteri.
- Stop alla gestione di strutture off-shore i cui fondi non sono correttamente fiscalizzati dall'avente economicamente diritto.
- Nel caso dell'accettazione di un trattato modello Rubik, riduzione consistente delle masse in gestione per i gestori patrimoniali. Qualora un trattato di questo tipo (soprattutto con l'Italia) non venisse accettato la riduzione dei patrimoni in gestione sarebbe ancora più drastica.
- Incremento nel medio termine degli obblighi, doveri e incombenze amministrative per i gestori patrimoniali

Una situazione che sicuramente non possiamo definire confortante per il nostro settore. L'OAD FCT ha più volte già espresso in tal senso il proprio parere ritenendo nella migliore delle ipotesi che il settore parabancario subirà una contrazione a breve termine di circa il 20 %. Resta agli attori dimostrare tutte le qualità, e ce ne sono parecchie, che la piazza finanziaria offre e alla politica cantonale e federale sostenere un settore che deve acquisire ancora maggiore dinamicità.

Organismo di
Autodisciplina



dei Fiduciari del
Cantone Ticino

a cura di
Massimo Tognola
Luca Confalonieri

Numero 1 - Anno 12
Novembre 2012

In questo numero:

- **Consultazione sulle nuove circolari in materia di revisione della FINMA**
- **Le novità in materia di legislazione impegnano oltremodo gli OAD e il FORUM SRO**
- **L'intermediazione immobiliare verrà assoggettata alla LRD?**
- **Standard OCSE per l'assistenza amministrativa in materia fiscale: la Svizzera approva le domande raggruppate**
- **Commissione Consiglio Nazionale: no autorizzazione retroattiva domande raggruppate**
- **Rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie**
- **Rapporto annuale 2011-2012 del GAFI**
- **Diverse comunicazioni della FINMA**

Consultazione sulle nuove circolari in materia di revisione della FINMA

L'OAD FCT ha preso parte alla consultazione lanciata il 7 agosto scorso dalla FINMA. Le circolari entreranno in vigore nella loro versione definitiva presumibilmente già 1° gennaio 2013. Inoltre è previsto che la FINMA trasferisca la vigilanza sulle società di revisione all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR). Il trasferimento dovrà essere approvato dalle Camere. Lo studio dei progetti di circolare hanno permesso di riscontrare condizioni di abilitazione all'esercizio della revisione in materia LRD che secondo nostro avviso precludono, rispettivamente escludono, l'accesso al mercato delle piccole imprese di revisione. Illustriamo ora sinteticamente un estratto della nostra presa di posizione, la cui versione integrale è disponibile sul nostro sito internet nella rubrica "documenti".

L'OAD FCT rileva che il progetto di circolare non tiene conto della realtà economica nella quale operano molti IFDS né tantomeno della realtà nella quale operano molte società di revisione debitamente iscritte all'ASR.

La realtà economica della maggior parte degli IFDS, rispettivamente degli affiliati ad esempio al nostro OAD è composta da piccole entità commerciali, spesso società o aziende unipersonali, con un numero di mandati soggetti molto modesto. Dalla nostra esperienza possiamo assicurare che oltre i 2/3 degli affiliati al nostro OAD (e siamo certi che tale cifra si riscontra anche presso gli IFDS) hanno meno di 100 incarti soggetti alla LRD.

Un controllo di tali dossier da parte di un revisore seguendo sia le nostre direttive che quelle attualmente in vigore della FINMA comporta, casi particolari a parte, un dispendio di tempo inferiore ad una giornata lavorativa (inclusa la pianificazione della revisione e la stesura del rapporto finale). Si rileva inoltre che da tanti più anni una società verifica un determinato IF, tanto meno è il tempo impiegato nei controlli e ciò per diversi motivi quali ad esempio la sostanziale stabilità della clientela, la ripetitività delle operazioni svolte dalla clientela, l'accresciuta conoscenza da parte del revisore dell'attività e del modus operandi dell'Intermediario finanziario.

L'OAD FCT annovera circa 120 revisori accreditati. Di questi oltre i due terzi sono aziende/società unipersonali. La più che decennale esperienza ci ha mostrato che la qualità dell'audit è indipendente dalla taglia del revisore ma è afferente alle sue capacità e conoscenze professionali. Si rileva anche come l'individuo pone grandissima importanza alla sua reputazione dal momento che si mette in gioco a titolo personale e quindi è particolarmente scrupoloso nello svolgimento dei suoi compiti. L'OAD ha potuto constatare nella sua decennale attività che gli affiliati che hanno causato maggiori rischi reputazionali sia all'OAD che alla piazza finanziaria facevano capo ai servizi di grosse società.

Dopo aver inquadrato il mercato nella sua realtà, e tenuto presente come anche la FINMA non ritenga necessaria l'elaborazione di una analisi del rischio per gli IFDS (cfr. marginale 90 della proposta di circolare intitolata "Questioni in materia di audit"), l'OAD si permette far rilevare le seguenti osservazioni sulle marginali 16 e 26 della circolare in consultazione.

L'obbligo di presenza di due revisori in seno alla società di revisione è una richiesta troppo restrittiva in considerazione (vedi sopra) sia del mercato degli IFDS che di quello dei revisori attivi. Oltre a questa restrizione di carattere strutturale si ritiene sproporzionata l'esigenza di prevedere una media di 100 ore all'anno di revisioni LRD e/o prudenziali. Come sopra evidenziato in merito alla durata media di una revisione, si può facilmente comprendere come il numero di mandati necessari a raggiungere il monte ore sia di 12 o più mandati.

Tali esigenze inoltre impediscono la nascita di nuove strutture di revisione giacché è impossibile adempiere alla condizione delle 500 ore negli ultimi 5 anni (e di conseguenza delle 50 ore annuali) se una struttura è di fresca costituzione.

Anche se nell'applicazione della prassi la FINMA volesse riconoscere quali valide le ore lavorate presso datori di lavoro precedenti, resta il problema che una neo costituita società ben difficilmente potrà acquisire immediatamente un numero sufficiente di mandati per adempiere al monte ore richiesto (50 ore all'anno). Si correrebbe inoltre il rischio di spingere il revisore ad effettuare lavori ingiustificati al solo scopo di aumentare il proprio monte ore a danno della clientela.

Si assisterebbe ad una chiusura e cristallizzazione del mercato e all'esclusione di un importante numero di società di revisione ora attive, seppure queste abbiamo dimostrato la loro competenza e professionalità.

Quest'ultimo aspetto unitamente alle esigenze poste dalla circolare per le altre categorie di IF, mostra un apparente interesse della FINMA nel voler restringere e chiudere il mercato della revisione a pochi grandi attori, che opereranno in un regime di oligopolio a danno della qualità dei servizi (qualità garantita anche dalla pluralità degli attori sul mercato) e dei clienti finali che saranno costretti a fare capo a questa ristretta cerchia di autorizzati che potrà avvalersi della propria forza contrattuale imponendo tariffe che non risponderebbero più al criterio della libera concorrenza.

L'OAD FCT al fine di garantire un mercato dei revisori, ampio, concorrenziale, competente e qualificato, propone:

- a) una nuova entità di revisione potrà essere accreditata all'assunzione del primo mandato, posta l'esistenza delle qualifiche personali, e avrà 5 anni per acquisire almeno 5 mandati di revisione LRD (di cui almeno uno di IFDS).
- b) una entità ora accreditata, il cui numero di mandati dovesse scendere sotto il limite fissato al punto a), ha due anni di tempo per ristabilire la situazione legale. Spirato tale termine l'accreditamento potrà essere revocato.
- c) i revisori hanno l'obbligo di tenersi costantemente aggiornati mediante la frequentazione di seminari e lo studio in proprio sulla LRD e le sue novità. A tal scopo dovranno produrre alla FINMA copia dei certificati di frequenza ai seminari. Sono ritenuti validi anche i seminari di formazione continua organizzati dagli OAD o da altre associazioni purché attinenti alla LRD (Nota: si rinuncia a fissare un termine per la presentazione dei certificati poiché è noto che tali corsi non sono attualmente organizzati con cadenza annuale). È facoltà della FINMA imporre ad un revisore la frequentazione di corsi qualora egli ometta ripetutamente di informarla sulla formazione fruita.

Le novità in materia di legislazione impegnano oltremodo gli OAD e il FORUM SRO

Si è tenuta a settembre a Losanna la dodicesima assemblea riunione plenaria del "Forum SRO OAR OAD". L'associazione raccoglie al suo interno dodici Organismi di Autodisciplina (OAD) autorizzati dalla FINMA alla sorveglianza degli intermediari finanziari in applicazione alla Legge contro il riciclaggio di denaro (LRD). Nell'ambito della riunione Luca Confalonieri, membro di comitato dell'OAD FCT è stato nominato membro di comitato del Forum. L'OAD FCT è particolarmente soddisfatto da questa nomina dal momento che da alcuni anni la Svizzera Italiana non era più rappresentata in seno a questo gremio. Le sfide principali cui sarà confrontato il nuovo comitato sono rappresentate principalmente da:

- la nuova Legge sulla sorveglianza dei mercati finanziari (Fidleg);
- la modifica della LRD per renderla conforme alle nuove raccomandazioni del GAFI;
- la modifica del diritto fiscale interno con particolare riferimento all'inasprimento delle norme in materia di sottrazione e frode fiscale.

Il Forum ha per il momento istituito due gruppi di lavoro che si chineranno

L'intermediazione immobiliare verrà assoggettata alla LRD?

rispettivamente sui primi due punti e ai quali parteciperanno il neoeletto Confalonieri e il Presidente dell'OAD Massimo Tognola.

Nella loro ultima Newsletter i colleghi romandi dell'ARIF per penna di Andreas Fabjan hanno pubblicato un interessante articolo sull'argomento che riteniamo valga la pena riproporre alla vostra attenzione.

Alla luce dell'esplosione di alcuni beni immobiliari, in particolare a Ginevra (ma anche alle nostre latitudini), vari parlamentari federali hanno ritenuto opportuno proporre l'assoggettamento totale di tutte le attività dei professionisti dell'immobiliare alla LRD.

Se, di primo acchito, questo obiettivo può apparire lodevole, è importante tuttavia rendersi conto che queste proposte sono in parte eccessive poiché non sono il frutto di un'analisi accurata delle attività dei professionisti coinvolti. Esse sono in parte sproporzionate perché mirano ad assoggettare alla LRD tutte le attività legate al settore immobiliare, ossia la gestione, l'intermediazione, la promozione e persino la consulenza; quando la necessità di maggiore vigilanza è principalmente rivolta alla sola compravendita.

L'approccio basato sui rischi raccomandato dal GAFI dal 2008 in ambito immobiliare impone di concentrarsi sulle transazioni, che rappresentano un rischio potenziale di riciclaggio di denaro di origine illecita: ad esempio, nel caso di un pagamento del prezzo del bene scambiato tra banche straniere che non beneficiano di una regolamentazione e di una sorveglianza analoghe a quelle della Svizzera o per contanti. Queste proposte parlamentari sono inadatte per ottenere lo scopo previsto, poiché tutto il sistema attuale della LRD è basato sull'esecuzione degli obblighi di diligenza a carico di un terzo, l'intermediario finanziario. Va rilevato che tale figura non compare necessariamente nel quadro di una operazione immobiliare, in quanto l'acquirente può pagare il prezzo dell'immobile direttamente nelle mani del venditore. In questo scenario, nessuno è in grado di effettuare un controllo effettivo dell'origine dei fondi ai quali è fatto ricorso e ancor meno di bloccarli.

Tuttavia, va ammesso che non è possibile escludere interamente l'investimento nell'immobiliare in Svizzera con fondi di origine illecita. Gli ambienti immobiliari coinvolti condividono manifestamente tale preoccupazione visto che il presidente dell'USPI Svizzera, l'associazione mantello romanda dei professionisti dell'immobiliare, ha presentato una mozione in Consiglio nazionale per far fronte a questo rischio. La soluzione proposta consiste nel chiedere che per qualsiasi operazione di compravendita, il pagamento del prezzo avvenga unicamente per il tramite di bonifici bancari su conti svizzeri. Si tratterebbe di un provvedimento proattivo, con il merito di proporre una soluzione poco costosa, particolarmente semplice da realizzare e orientata direttamente al rischio. Per il momento, il Consiglio federale ha nondimeno proposto il rigetto del pacchetto di mozioni. L'ultima parola spetterà quindi alle Camere federali.

Standard OCSE per l'assistenza amministrativa in materia fiscale: la Svizzera approva le domande raggruppate

18.07.2012 - Il Consiglio dell'OCSE ha approvato all'unanimità a Parigi il nuovo commento dell'articolo 26 del modello di convenzione relativo all'assistenza amministrativa in materia fiscale. Le domande raggruppate fanno ora parte dello standard. Su mandato del Consiglio federale anche il rappresentante della Svizzera ha acconsentito a questa modifica.

Negli ultimi due anni il Comitato degli affari fiscali dell'OCSE, di cui fa parte anche la Svizzera, ha elaborato un nuovo commento dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE relativo all'assistenza amministrativa in materia fiscale. D'ora in poi l'assistenza amministrativa internazionale sarà accordata non solo a singoli casi ma anche in caso di gruppi di contribuenti. Nei casi di domande raggruppate le persone interessate devono essere identificate tramite specifici criteri di ricerca. Le cosiddette «fishing expedition», ovvero domande senza indizi concreti, permangono

**Commissione Consiglio Nazionale:
no autorizzazione retroattiva domande raggruppate**

Rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie

espressamente vietate.

Dopo l'approvazione di ieri a Parigi da parte del Consiglio dell'OCSE, i Paesi membri devono trasporre la modifica nei rispettivi diritti interni.

In Svizzera il Parlamento Svizzero ha già accolto una simile disposizione nel quadro dei dibattiti concernenti la legge sull'assistenza amministrativa fiscale.

I lavori di attuazione della Svizzera procedono senza sosta e saranno realizzati presumibilmente nel 2013. In quest'ambito è di interesse citare che vi saranno delle modifiche anche per quanto attiene alle azioni al portatore, il cui dettaglio è attualmente ancora in fase di sviluppo.

(ATS 10.9.2012) Le domande raggruppate di paesi che cercano di individuare i loro contribuenti sfuggiti al fisco non dovrebbero avere effetto retroattivo. Con 18 voti contro 7, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale propone al plenum di respingere questa possibilità. Lo ha indicato alla stampa il suo presidente Christophe Darbellay (PPD/VS).

Un effetto retroattivo potrebbe essere sfruttato come un'opportunità nella battaglia concernente l'accordo fiscale con la Germania. Sempre che quest'ultimo venga accettato, entrerebbe in vigore solo da gennaio. I contribuenti tedeschi avrebbero così tutto il tempo per ritirare i loro averi dalle banche svizzere per piazzarli altrove. Il fatto di autorizzare domande raggruppate per fatti precedenti il mese di gennaio agevolerebbe il compito delle autorità fiscali tedesche nell'individuazione di contribuenti "non in regola".

Da quest'estate, gli Stati membri dell'OCSE devono accettare le domande raggruppate. La Svizzera ha finora compiuto questo passo solo con gli Stati Uniti nella nuova convenzione di doppia imposizione, non ancora ratificata da Washington. Dovrebbe generalizzare questo riconoscimento nell'ambito della legge sull'assistenza amministrativa.

La stessa ministra delle finanze Eveline Widmer-Schlumpf ha chiesto alla commissione di rinunciare alla retroattività, ha precisato Darbellay. In ogni caso, le richieste non potrebbero essere depositate prima dell'entrata in vigore della legge. Le domande raggruppate devono consentire di ottenere informazioni su contribuenti non identificati, ma che hanno seguito un modello di comportamento illegale.

Lo Stato richiedente dovrà descrivere nei particolari e giustificare perché sospetta che i contribuenti hanno infranto il loro ordinamento fiscale. Non vi è invece motivo per accettare la "pesca" indiscriminata delle informazioni.

Il 19 giugno scorso la FINMA ha pubblicato nelle FAQ la sua interpretazione su come vadano affrontati i rischi giuridici e di reputazione legati alle operazioni transfrontaliere. Questo documento completa con concetti concreti il documento intitolato "Posizione della FINMA sui rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto operazioni finanziarie" pubblicato il 22 ottobre scorso. Sebbene il testo sembri essere indirizzato solo alle banche, i suoi contenuti sono utili anche agli intermediari finanziari per meglio comprendere come gli istituti bancari interagiranno con loro nel prossimo futuro. Qui di seguito ne presentiamo il testo integrale.

A. SVOLGIMENTO DI ANALISI APPROFONDITE

1. Devono essere analizzati e trattati anche i rischi giuridici per le operazioni transfrontaliere (cross-border) che risultano da disposizioni di tenore diverso dalle regolamentazioni prudenziali (come ad esempio il diritto fiscale)?

Sì, al fine di identificare, misurare, valutare e gestire i rischi derivanti dalle operazioni transfrontaliere devono essere considerati in linea di principio tutti gli ambiti giuridici elencati nel documento di posizione. Tra questi rientrano in particolare anche il diritto fiscale e il diritto penale connesso. Ciò è rilevante soprattutto se e quando gli ordinamenti giuridici esteri e gli organi incaricati della

rispettiva attuazione considerano determinate azioni o omissioni da parte degli istituti finanziari come concorso penale in reati fiscali, ma è importante anche per le prestazioni che vengono fornite esclusivamente in Svizzera. Senza un'analisi di tale questione e dei rischi a cui sono esposti l'istituto e i rispettivi collaboratori non è possibile adottare misure decisive volte al contenimento dei rischi.

2. È sufficiente sottoporre ad analisi i rischi giuridici e di reputazione insiti nelle operazioni transfrontaliere solo nell'ambito della consulenza d'investimento e della gestione patrimoniale nonché adottare le rispettive misure di contenimento dei rischi?

No, nel cosiddetto segmento dei clienti retail i rischi giuridici e di reputazione possono derivare anche da altre attività transfrontaliere al di fuori delle operazioni di gestione patrimoniale. Lo stesso vale fundamentalmente per il segmento dei clienti *wholesale*. In quest'ultimo segmento, la situazione giuridica sembra tuttavia meno chiara e, pertanto, una valutazione del singolo caso in considerazione dei vari rischi potenziali si rende ancor più indispensabile. Inoltre, l'abuso di determinati prodotti influisce in misura considerevole sui rischi giuridici e di reputazione dell'istituto, ad esempio l'abuso di carte di debito e carte di credito, di conti con restrizioni di accesso interno all'identità del cliente ("conti cifrati") o di corrispondenza con fermo posta in banca. Per questo motivo, in particolare nell'utilizzo di perizie giuridiche standardizzate, bisogna assicurarsi che vengano presi in considerazione anche i servizi specifici e i prodotti offerti dalla banca.

B. COMPETENZE E MISURE A LIVELLO STRATEGICO E OPERATIVO

3. Chi è competente dell'attuazione di una gestione adeguata dei rischi cross-border all'interno dell'istituto?

L'organo preposto all'alta direzione, alla sorveglianza e al controllo (ad esempio in una società anonima il consiglio di amministrazione) è responsabile delle decisioni strategiche di principio nella gestione dei rischi. Nel quadro della propria analisi sistematica dei rischi e del sistema di controllo interno che ne deriva, questo organo deve assicurare la sorveglianza e il controllo nonché la registrazione, il contenimento e il monitoraggio di tutti i rischi rilevanti (cfr. Circolare FINMA 2008/24 "*Sorveglianza e controllo interno – banche*"). Tra questi rientrano anche i rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere. La direzione deve invece sviluppare processi adeguati tesi a identificare, misurare, quantificare, valutare e controllare i rischi assunti nelle operazioni transfrontaliere. Inoltre, nelle attività transfrontaliere deve essere conferita una notevole importanza alla determinazione della tolleranza al rischio, alla definizione dei paesi target (ad esempio i paesi da cui proviene un'elevata quota di clienti esistenti o in cui dovranno essere acquisiti attivamente nuovi clienti anche in futuro) e alle conseguenti strategie di trattamento del mercato, poiché tali fattori influiscono in misura considerevole sull'orientamento strategico di un istituto.

4. È sufficiente mettere a disposizione dei consulenti solo "do's and don't's", sistemi di semaforo o linee guida che indicano quali attività sono consentite in un determinato paese?

No. Tuttavia tali brevi *country manual*, liste di controllo, *do's and don't's*, sistemi di semaforo o linee guida con cui vengono fornite ai consulenti risposte predefinite su determinate questioni standard sono indubbiamente utili, ma da soli non bastano per informare in merito alle attività consentite e a quelle invece vietate in uno specifico mercato di riferimento. Si tratta necessariamente di forti semplificazioni, poiché nella prassi non è possibile rispondere in maniera standardizzata a molte domande. I documenti citati non possono pertanto sostituire le misure organizzative come le restrizioni ai mercati *target* selezionati, la costituzione di team specializzati per paese o l'impiego di consulenti. Per trasmettere ai rispettivi consulenti il necessario know-how specifico del paese in questione e altre conoscenze specialistiche, esperti appositamente formati in

materia devono istruire i consulenti, consigliarli e restare a loro disposizione per eventuali domande.

5. I clienti esteri devono necessariamente essere assistiti da desk geografici specializzati?

No, però devono essere adottate opportune misure che tengano conto dei rischi connessi con i requisiti del diritto estero in questione. A tal proposito i consulenti che trattano il mercato di un determinato paese devono conoscere sufficientemente bene le disposizioni giuridiche ivi vigenti. Ciò acquisisce ancor più rilevanza se la banca intende entrare in un nuovo mercato *target*. I clienti esteri devono essere gestiti in cosiddetti desk geografici, a condizione che ciò sia attuabile e opportuno a livello organizzativo, altrimenti la gestione di tali clienti deve essere fornita da team con un'adeguata specializzazione o con il supporto di esperti in materia. I requisiti concernenti l'organizzazione della gestione dei mercati *target* sono decisamente più elevati rispetto a quelli degli altri mercati. Di norma è inconcepibile che un consulente possa specializzarsi in diversi paesi ed occuparsene attivamente, senza che ne derivi un'esposizione a rischi giuridici più elevati.

6. Devono essere emanate anche norme per l'accettazione e la gestione di clienti esteri che instaurano autonomamente una relazione bancaria presso un istituto in Svizzera?

Sì, anche quando un cliente instaura di propria iniziativa una relazione bancaria presso un istituto in Svizzera possono sorgere rischi per l'istituto che derivano da tale relazione, ad esempio nel quadro della consulenza corrente o nell'emanazione di raccomandazioni di investimento. Ciò vale anche se le rispettive attività vengono fornite esclusivamente in Svizzera. Per questo motivo, un istituto deve stabilire per iscritto le modalità di gestione dei clienti esistenti e futuri provenienti dai mercati che non sono qualificati come mercati *target* e pertanto non sono coperti da un'analisi dettagliata specifica del paese. Tra questi rientrano anche i requisiti per l'accettazione di tali clienti. Di conseguenza è necessario, per tutti gli istituti, che vengano elaborate e attuate regole di base da applicare nella gestione di tutti i clienti esteri che non sono gestiti attivamente. Tutto ciò in aggiunta alle regole per i mercati e i clienti che vengono acquisiti e gestiti attivamente a livello transfrontaliero e che di norma comportano un rischio proporzionalmente più elevato.

C. SISTEMI DI REMUNERAZIONE, DI CONTROLLO E DI SANZIONE

7. È possibile che i criteri determinanti per la remunerazione variabile dei collaboratori delle unità del front office si basino esclusivamente sugli obiettivi finanziari?

No, i sistemi in cui i criteri di attribuzione legati al raggiungimento di obiettivi finanziari hanno un peso sproporzionato o un effetto leva eccessivo sull'ammontare della remunerazione possono rivelarsi problematici. Nella misura in cui le attività delle unità del *front office* possono rappresentare una fonte importante di rischi nell'ambito delle operazioni finanziarie transfrontaliere, è fondamentale che la politica di remunerazione dei collaboratori del team conferisca un ruolo primario ai criteri che stimolano in generale una buona *compliance* e, nello specifico, l'osservanza delle direttive interne relative alle attività finanziarie transfrontaliere consentite o meno. Ciò implica in particolare che la violazione delle prescrizioni interne o giuridiche in materia di attività finanziarie transfrontaliere sia sanzionata, a seconda della gravità, con la riduzione o la decadenza del diritto alla remunerazione variabile (v. anche domanda 8).

8. I processi interni di controllo e di sanzione comprendono anche le violazioni del quadro regolamentare applicabile alle attività finanziarie transfrontaliere?

Sì, solo l'attuazione di sistemi di controllo interni (ai sensi della Circolare FINMA 08/24) e di processi di sanzione sistematici, trasparenti e dissuasivi può garantire l'applicazione delle direttive elaborate internamente e l'efficacia della formula di

gestione dei rischi sviluppata. Questi processi devono coprire le attività finanziarie transfrontaliere e comprendere nello specifico efficaci procedure di informazione e di escalation. Il sistema sanzionatorio deve prevedere anche altri elementi oltre alla riduzione del diritto alla remunerazione variabile. I sistemi di controllo e di sanzione devono essere entrambi formalizzati e documentati.

D. COLLABORAZIONE CON I GESTORI PATRIMONIALI ESTERNI (GPE)

9. In linea di principio si può presupporre che le relazioni d'affari transfrontaliere che vengono mediate e/o assistite da gestori patrimoniali esterni (GPE) comportino minori rischi giuridici e di reputazione?

No, il coinvolgimento di un gestore patrimoniale esterno (GPE) è anzi connesso a rischi specifici che devono essere altresì identificati e ridotti al minimo. Ad esempio deve essere rilevato il rischio a cui si espone l'istituto quando deve essere applicato il diritto prudenziale estero in seguito alla collaborazione con un GPE (cfr. Bollettino FINMA 1/2010, pag. 102 e segg., 114 e 115). Inoltre deve essere considerato il rischio che le autorità estere possano considerare responsabile l'istituto per le violazioni del GPE, qualora il diritto estero – a differenza di quello svizzero – non operi alcuna distinzione di principio tra l'ambito di responsabilità dell'istituto e quello del GPE. La mera esternalizzazione della gestione del cliente a un GPE non esonera l'istituto assoggettato dall'obbligo di effettuare un'analisi e di attuare un corrispettivo contenimento dei rischi. Il coinvolgimento di un GPE quale intermediario tra l'istituto assoggettato e il cliente non è di per sé una misura sufficiente per il contenimento dei rischi nelle operazioni transfrontaliere. Lo stesso dicasi per quanto riguarda gli altri intermediari finanziari esterni (ad esempio avvocati, *introducing broker* ecc.).

10. Che i criteri devono soddisfare i gestori patrimoniali esterni (GPE) in materia di operazioni finanziarie transfrontaliere, affinché un istituto assoggettato possa collaborare con loro?

Dal punto di vista delle norme prudenziali, la collaborazione con un GPE non deve comportare un'elusione della politica commerciale e dei rischi inerente alle operazioni finanziarie transfrontaliere dell'istituto assoggettato. Ne consegue dunque che un istituto assoggettato deve pretendere che i GPE prestino la stessa attenzione ai rischi connessi a tali operazioni di quella prestata dall'istituto stesso. I GPE devono altresì rispettare la politica commerciale e dei rischi dell'istituto in questo ambito (cfr. domande 11 e 12 sulle conseguenze in caso di mancata osservanza di queste prescrizioni da parte dell'istituto assoggettato).

11. L'istituto assoggettato è tenuto ad adottare misure speciali volte al contenimento e alla gestione dei rischi nel quadro delle relazioni con i gestori patrimoniali esterni (GPE)?

Sì, per contenere i rischi che derivano dalle attività operative di terzi (cfr. domanda 9) e per evitare l'elusione della politica commerciale e dei rischi connessa alle operazioni finanziarie transfrontaliere (cfr. domanda 10), l'istituto assoggettato è tenuto in particolare a selezionare accuratamente i propri partner d'affari e ad impartire loro le corrispondenti istruzioni (cfr. documento di posizione Rischi giuridici, pag. 3 e 16).

- Per quanto concerne la selezione, l'istituto deve informarsi e applicare i rispettivi criteri di selezione a tutti i GPE con cui intende collaborare (parole chiave: "*due diligence*" e "*know your intermediary*"). Questi criteri devono anche registrare i rischi a cui si espone il GPE nelle operazioni finanziarie transfrontaliere o che si sono già materializzati in determinate circostanze (ad esempio la politica dei rischi e la struttura organizzativa del GPE, eventuali problemi giuridici pendenti in Svizzera e all'estero ecc.). Inoltre devono essere chiarite le disposizioni in materia di diritto prudenziale vigenti nello stato in cui ha sede il GPE (ad esempio la presenza delle licenze necessarie). L'osservanza dei criteri

di selezione applicati deve essere verificata sia all'apertura della relazione d'affari sia a cadenza periodica nel corso della relazione d'affari, in particolare quando sussistono segnali che i criteri non sono più rispettati (cfr. domanda 12). Va inoltre verificata la possibilità di operare adeguamenti organizzativi presso l'istituto, ad esempio la creazione di speciali unità organizzative che gestiscono centralmente le relazioni d'affari con i GPE.

- Il termine "istruzione" utilizzato nel documento di posizione non deve essere inteso nel senso stretto del diritto contrattuale, si tratta piuttosto di una richiesta del diritto prudenziale nei confronti dell'istituto assoggettato di discutere in maniera inequivocabile con il GPE della propria politica commerciale e dei rischi in relazione a determinati mercati *target* e di garantire che l'accordo di cooperazione stipulato con il GPE sia in linea con tale politica. L'istituto deve segnalare al GPE le possibili restrizioni che ne derivano e deve accertarsi che il GPE sia disposto ad operare nei limiti delle prescrizioni comunicate.

In applicazione dell'art. 9 cpv. 2 e 3 dell'Ordinanza sulle banche (OBCR) i processi relativi alla collaborazione con i GPE e altri intermediari finanziari esterni devono essere concretizzati dall'istituto assoggettato sotto forma di direttive o altre prescrizioni interne.

12. Secondo il diritto prudenziale vigente è necessario che l'istituto assoggettato controlli attivamente se il gestore patrimoniale esterno (GPE) osserva gli obblighi previsti dall'accordo di cooperazione?

In linea di principio no. Tuttavia, al fine di garantire un'attività irreprensibile, è necessario che l'istituto assoggettato ottemperi a un certo obbligo di diligenza. Nell'ottica del diritto prudenziale ciò implica quantomeno che l'istituto assoggettato agisca attivamente se viene a conoscenza di procedure che lasciano presagire che il partner d'affari violi gli obblighi che ha assunto nei confronti dell'istituto in relazione alle operazioni finanziarie transfrontaliere. Gli indizi di violazioni avvenute devono essere appurati e chiariti. In particolare, il diritto prudenziale non consente che l'istituto assoggettato tolleri tacitamente le violazioni individuate, assumendosi così notevoli rischi giuridici e di reputazione. Di conseguenza, l'istituto può vedersi obbligato a rifiutare i clienti proposti dal GPE o persino costretto ad interrompere la relazione d'affari dubbiosa con il GPE in questione.

L'OAD FCT sta organizzando con il CSB per l'anno di formazione 2013/14 un corso specifico per i fiduciari (commercialisti e gestori) relativo alle attività cross-border.

Rapporto annuale 2011-2012 del GAFI

Sotto la presidenza di Giancarlo Del Bufalo (Italia), il GAFI ha raggiunto nel periodo due importanti obiettivi:

- La ratifica delle rivedute raccomandazioni tese alla lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione di armi di distruzione di massa;
- Il rinnovo del mandato fino al 2020.

L'adozione delle rivedute raccomandazioni è il culmine di un processo complesso iniziato il 2009 che ha coinvolto governi degli Stati membri, il settore privato e la società civile.

Durante l'anno di esercizio sono state pubblicate anche le "Linee direttive sulle inchieste finanziarie", un documento intitolato "Fattori di rischio specifici del riciclaggio di proventi dalla corruzione" e un altro intitolato "Il commercio illegale del tabacco".

Il GAFI ha accolto in qualità di osservatore il Gruppo di azione contro il riciclaggio di denaro in Africa Centrale (GABAC), ciò che permetterà di estendere gli obiettivi che si propone a questa regione.

Diverse comunicazioni della FINMA

28.09.2012 - Nomine nel Consiglio di amministrazione della FINMA

Il Consiglio federale ha nominato il perito in assicurazione Franz Wipfli membro del Consiglio di amministrazione della FINMA e conferito la nomina di vicepresidente a Paul Müller, finora membro del Consiglio di amministrazione.

24.09.2012 - Modifica degli allegati 2 – 5 dell'Ordinanza del 30 marzo 2011 che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia (RS 946.231.149.82).

18.09.2012 - Modifica dell'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban (RS 946.203).

12.09.2012 - Modifica dell'allegato dell'Ordinanza del 13 maggio 2009 che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia (RS 946.231.169.4).

05.09.2012 - Modifica dell'allegato dell'Ordinanza del 2 febbraio 2011 che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d'Egitto (RS 946.231.132.1).

04.09.2012 - Modifica all'allegato 7 dell'Ordinanza dell'8 giugno 2012 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria (RS 946.231.172.7).

31.08.2012 - Modifica degli allegati 5 e 6 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran (RS 946.231.143.6).

14.08.2012 - Modifiche all'allegato 7 dell'Ordinanza dell'8 giugno 2012 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria (RS 946.231.172.7).

14.08.2012 - Modifica degli allegati 1 e 2 dell'Ordinanza del 19 gennaio 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia (RS 946.231.16).

06.08.2012 - Modifica dell'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Talebani (RS 946.203).

18.07.2012 - Modifiche agli allegati 2 e 8 dell'Ordinanza dell'8 giugno 2012 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria (RS 946.231.172.7).

09.07.2012 - Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran (RS 946.231.143.6).

20.06.2012 - Ordinanza del 1° giugno 2012 che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau (RS 946.231.138.3).

20.06.2012 - Modifica dell'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban (RS 946.203).

08.06.2012 - Modifiche all'allegato 2 dell'Ordinanza del 18 maggio 2011 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria (RS 946.231.172.7).

06.06.2012 - Ordinanza del 1 giugno 2012 che istituisce provvedimenti nei confronti del Guinea-Bissau (RS 946.231.138.3).

25.05.2012 - Modifica dell'Ordinanza del 24 febbraio 2010 che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea (RS 946.231.138.1).

21.05.2012 - Modifica dell'allegato 3 dell'Ordinanza del 25 ottobre 2006 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord) (RS 946.231.127.6)

15.05.2012 - Modifica dell'allegato 6 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran (RS 946.231.143.6).

14.05.2012 - Modifica degli allegati 1 e 2 dell'Ordinanza del 19 gennaio 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia (RS 946.231.16).

14.05.2012 - Modifica dell'allegato dell'Ordinanza del 7 agosto 1990 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iraq (RS 946.206).

- 14.05.2012** - Modifica dell'Ordinanza del 28 giugno 2006 che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar (RS 946.231.157.5).
- 09.05.2012** - Modifiche all'allegato dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Democratica del Congo (RS 946.231.12).
- 02.05.2012** - Modifica dell'allegato dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia.
- 02.05.2012** - Modifica dell'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban.
- 30.04.2012** - Modifica dell'allegato 1 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia (RS 946.231.116.9).
- 24.04.2012** - Modifiche dell'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria.
- 17.04.2012** - Modifiche all'allegato 6 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran (RS 946.231.143.6).
- 23.03.2012** - Modifiche dell'allegato all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe.
- 12.03.2012** - Modifiche dell'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria.
- 09.03.2012** - Modifica dell'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban.
- 06.02.2012** - Modifiche dell'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria.

www.oadfct.ch

Who's Who

(chi contattare per le varie domande)

FORMAZIONE

Avv. Daniela Leoncini - Via Somaini 10 - 6910 Lugano,
Telefono: 091/910.19.19

REVISIONI, INCHIESTE, CONSULENZA SU EV. COMUNICAZIONI AL MROS

Massimo Tognola - Via Valdani 9 - 6830 Chiasso
Telefono: 091/683.66.41


TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, CONTATTI CON AUTORITÀ FEDERALE, QUESTIONI PER IL COMITATO DIRETTIVO DELEGATO ALLE NCGP

Luca Confalonieri - C.P. 6164 - 6901 Lugano
Telefono: 091/923.98.14

SEGRETARIATO AMMINISTRATIVO

Elettra Bianchi

Telefono: 091/924.98.53 - Fax: 091/922.94.40
e-mail: segretariato@oadfct.ch
OAD FCT - C.P. 6164 - 6901 Lugano



**Organismo di
Autodisciplina**



**dei Fiduciari del
Cantone Ticino**

